DELIBERA N. 509/15/CONS

**VOLTURA
ALLA SOCIETÀ LT MULTIMEDIA S.P.A. DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RILASCIATA CON LA DELIBERA N. 594/13/CONS
(Programma SPORT-LT-UNO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 settembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante "*Modalità di versamento del contributo di cui all'art. 6 dell'allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante "*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 594/13/CONS, del 28 ottobre 2013, con la quale la società LT Televisioni S.r.l. è stata autorizzata a diffondere via satellite il programma televisivo denominato "SPORT-LT-UNO";

VISTA l'istanza pervenuta in data 29 luglio 2015, da parte della società LT Multimedia S.p.a., con sede a Roma, in via Tiburtina n. 924, diretta ad ottenere l'adeguamento, a proprio favore, dell'autorizzazione per la diffusione via satellite del programma televisivo denominato "SPORT-LT-UNO", rilasciata con la delibera n. 594/13/CONS del 28 ottobre 2013;

CONSIDERATO che la società LT Multimedia S.p.a., che ha presentato la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n.

127/00/CONS e la copia dell'atto notarile certificante la fusione per incorporazione, tra le altre, con la società LT Televisioni S.r.l., ha dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo regolamento che "*dal 20.02.2014 il programma SPORT LT UNO ha cessato le proprie trasmissioni*", riservandosi "*di comunicare tempestivamente l'eventuale ripresa della messa in onda qualora dovesse stipulare in futuro nuovi accordi di distribuzione*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata operazione di fusione per incorporazione, la società LT Televisioni S.r.l. risulta cancellata dal Registro delle imprese dal 17 giugno 2015 e dal Registro degli operatori di comunicazioni (ROC) dal 25 giugno 2015;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

RITENUTO, con riferimento al trasferimento di proprietà del ramo d'azienda oggetto del presente procedimento, che la società LT Multimedia S.p.a. risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e dei requisiti soggettivi per i suoi amministratori previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'autorizzazione alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "SPORT-LT-UNO" rilasciata in data 28 ottobre 2013 alla società LT Televisioni S.r.l. con delibera n. 594/13/CONS è volturata alla società LT Multimedia S.p.a., con sede a Roma, in via Tiburtina n. 924, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore.

2. È fatto obbligo alla società LT Multimedia S.p.a. di osservare le disposizioni di cui alla delibera n. 594/13/CONS del 28 ottobre 2013.

3. Il presente provvedimento mantiene la medesima durata di anni 6 (sei), di cui all'art. 1, comma 2, della delibera n. 594/13/CONS, a decorrere dal 28 ottobre 2013.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

ALLEGATO
all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 509/15/CONS del 25 settembre 2015

(*omissis*)